



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |          |                       |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | MARENGHI   | RAFFAELE | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DI MAIO    | GABRIELE | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | D'AGOSTINO | GIUSEPPE | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |            |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |            |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |            |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |            |          |                       |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 7761/12  
depositato il 11/10/2012

- avverso la sentenza n. 156/1/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di  
AVELLINO  
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

**controparte:**  
RIZZO AMATO  
VIA S. ANTONIO, 58 83040 CASTELVETERE SUL CALORE AV

**difeso da:**  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK 010303644 IRPEF-ALTRO 2005

SEZIONE  
N° 2  
REG.GENERALE  
N° 7761/12  
UDIENZA DEL  
30/04/2015 ore 09:30

SENTENZA  
N°  
6265/15

PRONUNCIATA IL:  
30/04/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL  
23/06/15

Il Segretario  
*Antonio Terracciano*

Commissione Tributaria regionale della Campania  
È COPIA USO STUDIO

Si rilascia su richiesta di PARTE  
per uso STUDIO in data 30/15  
*007*

L'Agenzia delle Entrate – Dir. Provinciale di Avellino ha prodotto appello alla sentenza n.156 del 15/3/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino – Sez.1° - che, in accoglimento del ricorso del Sig. **RIZZO AMATO** da Castelvete sul Calore (AV) avverso l'avviso di accertamento IRPEF anno d'imposta 2005, annullava l'atto impositivo compensando le spese di giudizio.

L'Ufficio, a seguito di indagini bancarie ex art.32 D.P.R. n.600/73 e del contraddittorio con il contribuente, ritenute non giustificate le operazioni finanziarie di deposito sul libretto di risparmio presso il M.P.S. e sul libretto di deposito e risparmio presso POSTE ITALIANE S.P.A. (cointestati con il coniuge LIMA CARMELA); considerati come ricavi presunti i versamenti non documentati, accertava, ai sensi degli artt.32 D.P.R. n.600/73 e 51 D.P.R. n.633/72, maggiori redditi derivanti da capitali non dichiarati (Euro 76.665,00), liquidando le imposte dovute oltre interessi e sanzioni.

L'appellante, censurando l'impugnata decisione perché ingiusta ed erronea, chiede, in riforma della stessa, confermare l'accertamento con condanna alle spese di giudizio.

A sostegno dei motivi deduce l'erroneità della sentenza sui punti decisivi della controversia (consumazione del contraddittorio, mancata indicazione di prova contraria da parte del contribuente).

Resiste, con proprie controdeduzioni e con la difesa del rag. Vincenzo Castellano, l'appellato – RIZZO AMATO -, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione ex art.53 D.Lgs.n.546/92 e/o per il rigetto con condanna alle spese di giudizio.

La causa è stata trattata in pubblica udienza.

Ritiene il Collegio che non possa trovare accoglimento il gravame proposto dall'Ufficio per mancanza di motivi specifici e deduzioni che non abbiano già trovato riscontro nella sentenza di primo grado.

Le censure dell'appellante, invero, che riproducono in sostanza le argomentazioni già svolte in prime cure, non concretizzano la necessaria specificazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della lamentata ingiustizia della sentenza appellata ed a confutazione della motivazione, laddove i Giudici di primo grado hanno espresso il proprio convincimento sulla valutazione degli atti e documenti versati in giudizio, con motivazione sufficiente e corretta che questo Collegio pienamente condivide.

In tema di indagini bancarie va osservato, in via generale, che la presunzione legale di cui agli artt.32 – comma 2° n.2 – del D.P.R. n.600/73 e 51 bis del D.P.R. n.633/72, che consente all'Ufficio di imputare a ricavi i versamenti ed i prelevamenti sui conti bancari non riportati nella contabilità ufficiale dell'impresa, ha sicuramente valore di presunzione relativa suscettibile, come tale, di prova contraria da parte del contribuente.

Orbene, nel caso sottoposto ad esame, dalle evenienze processuali in atti è dato rilevare, attraverso la prova della cointestazione dei due libretti di risparmio (M.P.S. e Bancoposta) con il coniuge – Lima Carmela – e del correlato reddito d'impresa dichiarato dalla stessa nell'anno in contestazione, il contribuente ha fornito – “giustificazione” dei versamenti contestati e della loro estraneità alla sua posizione reddituale, cui peraltro l'Ufficio – come rilevato dai primi giudici – non aveva opposto alcuna oggettiva confutazione.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

**P. Q. M.**

Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.000,00 oltre oneri accessori.

Salerno li 30/04/2015

Il Presidente – Est.

**Avv. Raffaele Marenghi**



Commissione Tributaria per il Comune di Caserta  
P.L. POSITANO, P.L. SOTTOCANTONE

Sp. Att. 23/06/15  
Il Segretario Antonio Caporaso